



E-Newsletter

1. Le news del mese	pag. 2
2. Commentario e approfondimenti	pag. 4
➤ Opzione in dichiarazione per i regimi fiscali	pag. 4
➤ Integrazioni e correzioni delle dichiarazioni entro il 30 novembre 2022	pag. 5
➤ Versamenti in acconto derivanti dal modello Redditi 2022	pag. 6
➤ Saldo Imu 2022	pag. 8
➤ Semplificata la comunicazione degli aiuti di Stato	pag. 11
➤ Credito d'imposta beni strumentali: la corsa verso la scadenza di fine anno	pag. 12
➤ Il regime Iva dello "split payment"	pag. 13
➤ Maternità flessibile e posticipata: chi ne ha diritto e quali sono le nuove procedure	pag. 16
➤ Bonus 550 euro per lavoratori in part time verticale: a chi spetta e come si chiede	pag. 16
➤ Bonus 150 euro lavoratori dipendenti: pubblicato il nuovo modello di autocertificazione	pag. 17
➤ Fringe benefit 2022 fino a 600 euro anche per le utenze domestiche	pag. 17
➤ Smart working: scadenze e nuove proroghe	pag. 18
3. Principali scadenze dal 16 novembre al 15 dicembre 2022	pag. 20

I. LE NEWS DEL MESE

BONUS FIERE

Con Decreto Direttoriale del 7 ottobre sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari del *bonus* fiere. Gli iscritti negli elenchi hanno tempo fino al prossimo 30 novembre 2022 alle ore 17.00 per inviare la domanda seguendo le istruzioni contenute nel Decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 18 ottobre 2022.

(Decreto direttoriale del 18 ottobre 2022)

ALIQUOTA IVA PRESTAZIONI ACCESSORIE

Secondo la risposta a interpello n. 520 pubblicata il 19 ottobre 2022, l'aliquota Iva della prestazione principale si applica a quella accessoria solo quando tra le due prestazioni esiste il nesso di dipendenza funzionale.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 520 del 19 ottobre 2022)

INSTALLAZIONE SISTEMI DI ACCUMULO

Con provvedimento dell'11 ottobre 2022, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che le domande per il riconoscimento del credito d'imposta per le spese sostenute per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili deve essere inviata, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato nell'area riservata del sito dell'Agenzia stessa, dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023.

(Agenzia delle entrate, provvedimento dell'11 ottobre 2022)

REGIME DEL MARGINE E REGIME OSS

L'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 497 dell'11 ottobre 2022 ha specificato che a seguito di registrazione al sistema OSS il contribuente, assoggettato al regime del margine, ha comunque l'obbligo di presentare l'apposita dichiarazione anche in mancanza di operazioni.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 497 dell'11 ottobre 2022)

DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE SPESE PER MIGLIORIE SU BENI DI TERZI

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19920 del 21 giugno 2022, è intervenuta sul tema della deducibilità fiscale delle spese per migliorie su beni di terzi affermando che le spese in esame devono essere distribuite, al massimo, per tutta la durata della locazione, senza tenere conto del rinnovo, dato che, secondo i principi contabili, il valore residuo di un onere pluriennale deve essere sempre pari a zero.

(Corte di Cassazione, ordinanza n. 19920 del 21 giugno 2022)

INCOMPATIBILITÀ DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ DI CAPITALI

Assonime ha pubblicato il documento note e studi n. 7/2022, "Sulla compatibilità della carica di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato per la stessa società. Riflessi fiscali del tema".

(Assonime, note e studi n. 7/2022)

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI UCRAINA

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022 il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 9 settembre 2022 con le modalità attuative per la presentazione della domanda di accesso al contributo a fondo perduto per le imprese danneggiate dalla crisi Ucraina. Le istanze per la richiesta del contributo per piccole e

medie imprese danneggiate dalla crisi in Ucraina potranno essere presentate a far data dal 10 novembre.

(Ministero dello sviluppo economico, Decreto del 9 settembre 2022)

SMART WORKING: COMUNICAZIONE TELEMATICA SECONDO LE NUOVE MODALITA' PROROGATA AL 1° DICEMBRE

Le comunicazioni per lo smart working, aventi per oggetto periodi di lavoro agile che terminano il 31 dicembre 2022, potranno essere inviate esclusivamente con la procedura emergenziale semplificata. Qualora si estendano temporalmente oltre il 31 dicembre e laddove siano stati sottoscritti accordi individuali, i datori di lavoro utilizzeranno la procedura ordinaria.

(Ministero del Lavoro nel comunicato stampa del 28 settembre 2022)

CASSA INTEGRAZIONE: CHIARIMENTI SU COMPILAZIONE UNIEMENS

L'INPS fornisce ulteriori indicazioni sulle modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva, disposte dalla Legge di Bilancio 2022, in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), di Fondo di integrazione salariale (FIS) e di Fondi di solidarietà, nonché fornisce le relative istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens. I codici istituiti per i periodi pregressi da gennaio 2022 a giugno 2022 potranno essere utilizzati anche sulla denuncia di competenza ottobre 2022.

(INPS messaggio n. 3649 del 5 ottobre 2022)

DIRITTO AL LAVORO AGILE

Il Prorogato fino al prossimo 31 dicembre il diritto individuale per i lavoratori fragili e per i genitori di under 14 di svolgere in via ordinaria e anche continuativa la propria prestazione lavorativa in modalità agile.

Per quanto riguarda i lavoratori fragili, si ricorda che si tratta di quei lavoratori regolamentati dal D.M. 4 febbraio 2022, che ha individuato le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità.

Per tali soggetti viene confermata la previsione che sin dall'inizio della fase emergenziale stabilisce l'accesso al lavoro agile avviene anche mediante l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Per quanto riguarda invece i genitori di figli minori di 14 anni, fino a fine anno viene previsto il diritto individuale al lavoro agile, e viene confermata:

- la possibilità che la prestazione lavorativa in lavoro agile possa essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro;
- la previsione che la modalità organizzativa del lavoro agile deve essere compatibile con le caratteristiche della prestazione;
- che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

(art. 23 bis della l. n. 142/2022)

II. COMMENTARIO E APPROFONDIMENTI

OPZIONE IN DICHIARAZIONE PER I REGIMI FISCALI

Il modello di dichiarazione dei redditi è il veicolo attraverso il quale i contribuenti devono procedere alla comunicazione all'Agenzia delle entrate della volontà di accedere ad una serie di regimi.

Nella tabella che segue si riportano specifiche indicazioni in relazione alle casistiche gestibili in tale sede.

<p>Opzione per il regime di tassazione per trasparenza delle società di capitali</p>	<p>Trattasi della possibilità di applicare anche alle società a responsabilità limitata un meccanismo di tassazione analogo a quello delle società di persone, in modo tale che il reddito conseguito sia tassato direttamente pro quota in capo ai soci (successivamente le distribuzioni di utili non saranno tassate). Tale opzione riguarda sia la “<i>grande trasparenza</i>”, dove i soci sono altre società di capitali, così come la “<i>piccola trasparenza</i>”, dove i soci sono persone fisiche. L'opzione è vincolante per 3 esercizi. Nel modello Redditi possono essere comunicate l'esercizio dell'opzione, la revoca dell'opzione o la conferma del regime di tassazione per trasparenza.</p>
<p>Opzione per il regime di tassazione consolidata</p>	<p>In tale fattispecie il contribuente potrà scegliere di determinare un'unica base imponibile in capo al consolidato, l'opzione è vincolante per 3 esercizi.</p>
<p>Opzione per il regime di tonnage tax</p>	<p>Si tratta del regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito imponibile delle imprese marittime, l'opzione è irrevocabile e dura per 10 esercizi.</p>
<p>Patent box</p>	<p>Si tratta della opzione per la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali. L'opzione ha durata pari a 5 esercizi, è rinnovabile e irrevocabile.</p>
<p>Opzione per applicazione dell'Irap con le regole contabili</p>	<p>Il contribuente, soggetto Irpef (solo società di persone in quanto da quest'anno, l'opzione non riguarda più gli imprenditori individuali, esclusi dal tributo dall'articolo 1, comma 8, L. 234/2021) in regime di contabilità ordinaria, può scegliere per l'applicazione dell'Irap con le regole contabili (e non fiscali). In questo caso, essendo un'opzione che riguarda l'Irap, l'opzione (o la revoca) non avviene nell'ambito del modello Redditi, ma appunto nella dichiarazione Irap. L'opzione è vincolante per 3 esercizi (e in caso di mancata revoca, si rinnova per un ulteriore triennio).</p>

Opzioni in dichiarazione

In passato, ciascuno di tali regimi aveva modalità peculiari per l'esercizio dell'opzione, della revoca e dei rinnovi (ancora in vigore nel caso in cui l'opzione riguardi un anno in cui non viene presentata la dichiarazione, come per il primo anno di attività); le regole attualmente in vigore, così come modificate dal D.Lgs. 175/2014, prevedono che le scelte siano esplicitate con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

Ciò significa, ad esempio, che la società in nome collettivo in regime di contabilità ordinaria che intendesse determinare l'Irap con le regole contabili a decorrere dal periodo di imposta 2022, dovrà manifestare tale scelta nel modello dichiarativo relativo al periodo 2021, che viene inviato telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2022.

Successivamente, l'articolo 7-*quater*, comma 27, D.L. 193/2016 ha introdotto il rinnovo automatico delle opzioni per aderire ai regimi speciali:

- del consolidato fiscale nazionale e mondiale;
- della trasparenza fiscale;

- della *tonnage tax*.

Quindi, per coloro che già applicano tali regimi, non occorrerà più alcuna nuova comunicazione: i regimi sopracitati si rinnoveranno automaticamente per il periodo previsto dalla legge, salvo che l'opzione non venga espressamente revocata.

Con riferimento al *Patent box* si evidenzia che nella dichiarazione 2022 troverà applicazione per la prima volta il regime rinnovato dalla Legge di Bilancio 2022. Secondo le indicazioni normative l'opzione va operata e comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale essa si riferisce e quindi per il 2022 si potrà optare compilando il rigo OP21.

Utilizzo di modello specifico

Rimane, tuttavia, l'obbligo di presentare lo specifico modello approvato con provvedimento n. 161213/2015 dell'Agenzia delle entrate denominato "*Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione Irap*", nei seguenti casi (come chiarito dalle istruzioni ministeriali al modello aggiornate):

- dalla società controllante entro 3 mesi dall'evento che ha determinato la variazione del gruppo in regime di *tonnage tax*;
- dalla consolidante entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato l'interruzione della tassazione di gruppo, entro 30 giorni dal termine della presentazione della dichiarazione dell'ultimo periodo di imposta del triennio, in caso di revoca, ovvero entro 30 giorni dalla risposta all'interpello del contribuente per la continuazione del regime di consolidato, in caso di conferma dell'opzione;
- dalla società partecipata entro 30 giorni dall'evento che ha determinato la perdita di efficacia dell'opzione per il regime di trasparenza fiscale ovvero entro il periodo di imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell'operazione straordinaria, in caso di conferma dell'opzione;
- dal soggetto che, trovandosi nel primo anno di attività o in altri casi specifici, esercita l'opzione per uno dei regimi della *tonnage tax*, del consolidato, della trasparenza fiscale o per la determinazione dell'Irap con le regole contabili, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2022

L'articolo 2, D.P.R. 322/1998 che le dichiarazioni dei redditi debbano essere trasmesse telematicamente:

- dalle persone fisiche e dalle società di persone o associazioni equiparate entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
- dai contribuenti assoggettati all'Ires entro l'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Si sottolinea che le scadenze di cui all'articolo 2, D.P.R. 322/1998 non interessano le dichiarazioni presentate in occasione di operazioni straordinarie (liquidazioni, trasformazioni, fusioni, scissioni, etc.), i cui termini di invio telematico rimangono stabiliti dagli articoli 5 e 5-bis, D.P.R. 322/1998.

Investimenti all'estero

Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione; la compilazione di tale quadro permette anche di dichiarare, ove dovuto, il debito relativo all'Imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivie) e all'Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti detenuti all'estero (Ivafe). Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all'estero alla data del 31 dicembre 2021, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, etc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d'arte, etc.), sono invitati a comunicarlo

tempestivamente allo studio al fine di inserire il dato nella dichiarazione che sarà inviata entro il prossimo 30 novembre 2022.

Visto di conformità imposte dirette

I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap per importi superiori a 5.000 euro annui, devono richiedere l'apposizione del visto di conformità.

L'apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendono utilizzare (o che hanno utilizzato) crediti esposti su dichiarazioni relative al periodo di imposta 2021. Pertanto, la semplice esistenza del credito sopra soglia non è di per sé elemento che obbliga all'apposizione del visto.

I VERSAMENTI IN ACCONTO DERIVANTI DAL MODELLO REDDITI 2022

Il prossimo 30 novembre 2022 scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte risultanti dal modello Redditi e dovute per il periodo di imposta 2022.

Gli elementi da tenere in considerazione ai fini della determinazione dell'acconto di imposta sono i seguenti:

- soggetti obbligati;
- tipologie di imposte interessate;
- modalità di calcolo;
- termini previsti per i versamenti.

Soggetti obbligati e imposte interessate

Sono generalmente tenuti al versamento dell'acconto per il periodo d'imposta in corso coloro che hanno dichiarato importi nel modello Redditi presentato in relazione al periodo d'imposta precedente.

Oltre alle imposte "tipiche" quali Irpef, Ires e Irap, sono dovuti gli acconti anche in relazione ad altre imposte dirette quali:

- imposta sostitutiva prevista per il regime forfettario;
- imposta sostitutiva prevista per il regime di vantaggio (i cosiddetti "minimi");
- cedolare sulle locazioni;
- Ivie e Ivae (le imposte sugli investimenti esteri).

Vi sono dei casi, tuttavia, nei quali il contribuente non è tenuto al versamento.

Casi di esonero dal versamento dell'acconto

- non hanno conseguito redditi nell'esercizio precedente;
- non conseguiranno redditi nell'esercizio in corso;
- non hanno presentato la dichiarazione per l'anno precedente, perché non era obbligato;
- nell'esercizio precedente hanno versato zero in sede di dichiarazione, poiché avevano già subito ritenute in misura pari o superiore al debito d'imposta;
- hanno un'imposta dichiarata relativa al periodo precedente non superiore a 51,65 euro per l'Irpef e 20,66 euro per l'Ires e l'Irap;
- sono eredi di contribuenti deceduti durante il periodo d'imposta che va dal 1° gennaio al 30 novembre.

Misura dell'acconto e modalità di calcolo

La base di calcolo degli acconti, alla quale viene applicata l'aliquota, è generalmente data dall'imposta del periodo precedente diminuita delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute, che risultano dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente.

L'acconto è pari al 100% dell'imposta dichiarata per il periodo d'imposta precedente oppure, eventualmente, della minore imposta che il contribuente prevede di dover versare per l'anno in corso.

In caso di omessa dichiarazione, l'acconto viene determinato considerando la base di calcolo che avrebbe dovuto risultare se fosse stata presentata la dichiarazione. Quello appena descritto rappresenta il c.d. "*metodo storico*".

È tuttavia possibile adottare in alternativa il c.d. "*metodo previsionale*" che consente una riduzione dell'acconto qualora si presuma che le imposte dovute nell'anno corrente siano di ammontare inferiore rispetto all'anno precedente. Se tale previsione risultasse errata, si ricorrerebbe in sanzione per insufficiente versamento, pari al 30%, salvo la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.

Metodo storico	Il versamento si determina facendo riferimento alle imposte determinate per il precedente periodo d'imposta 2021
Metodo previsionale	Il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d'imposta 2022 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio

I motivi che in base a valutazioni di tipo previsionale possono portare a una rideterminazione dell'acconto ordinariamente calcolato secondo il metodo storico sono le più disparate.

Hp tipiche di rideterminazione dell'acconto secondo il metodo previsionale

- minori redditi attesi (minor reddito d'impresa o lavoro autonomo, contratto di locazione cessato, licenziamento, etc.);
- maggiori detrazioni (ad esempio, nel corso del 2022 sono stati effettuati degli interventi edilizi per i quali si è deciso di fruire della detrazione in dichiarazione);
- maggiori oneri deducibili (ad esempio, nel corso del 2022 sono stati versati contributi previdenziali per il riscatto degli anni di laurea).

Ripartizione tra primo e secondo acconto

I versamenti di acconto dell'Irpef, Ires e Irap sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi 103 euro.

Il 40% dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda.

Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente:

- per la **prima parte**, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;
- per la **seconda parte**, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'Ires e all'Irap il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.

Mentre la prima parte (detta anche impropriamente "*primo acconto*") può essere rateizzata fino al termine di versamento della seconda parte, secondo modalità e regole descritte nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi, la seconda parte in scadenza alla fine del mese di novembre non può essere rateizzata ma deve necessariamente versarsi in unica soluzione.

Resta impregiudicata la possibilità di avvalersi del c.d. "*ravvedimento operoso*" nel caso in cui si intenda recuperare versamenti non eseguito in tutto o in parte alle ordinarie scadenze. L'articolo 58, D.L. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale "*collegato*" alla Legge di Bilancio 2020) modifica, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell'Irpef, dell'Ires, dell'Irap e delle relative addizionali e imposte sostitutive (compresa l'imposta sostitutiva per il regime forfetario e le altre imposte sostitutive per le quali si applicano i criteri Irpef di versamento dell'acconto, come ad esempio cedolare secca, Ivafe, Ivie).

In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell'importo complessivamente dovuto, è prevista la corresponsione di due rate di pari importo (ognuna del 50%).

La descritta interessa soltanto i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, c.d. Isa mentre per gli altri soggetti resta ferma la ripartizione al 40% - 60%.

Soggetti Isa		Soggetti non Isa	
↓	↓	↓	↓
Primo acconto	Secondo acconto	Primo acconto	Secondo acconto
50%	50%	40%	60%

Ai fini del calcolo dell'acconto occorre pertanto distinguere tra due categorie di soggetti:

Soggetti Isa	Contribuenti che esercitano attività economiche per la quali sono stati approvati gli Isa ed abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro; in questa categoria rientrano anche i soci di società trasparenti (società di persone ovvero Srl che abbiano optato per il regime di trasparenza), associazioni professionali ovvero imprese familiari assoggettate agli Isa con il requisito della soglia di ricavi o compensi, nonché i contribuenti che hanno scelto il regime forfettario e il regime dei "minimi"
Soggetti non Isa	Contribuenti che non rispettano i citati requisiti (ossia Isa non approvati ovvero sia stato superato il limite di ricavi o compensi pari a 5.164.569 euro)

Va tenuto presente che l'acconto è dovuto in **unica soluzione** entro la scadenza del secondo acconto (quindi entro il 30 novembre) se l'importo complessivamente dovuto non supera la cifra di:

- 206,00 euro per i soggetti Isa;
- 257,52 euro per i soggetti non Isa.

SALDO IMU 2022

In questo contributo si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dal prelievo, le basi imponibili e le eventuali riduzioni.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A tal fine:

- il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente;
- l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a carico dell'acquirente nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Versamenti

L'Imu viene versata integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata una quota di imposta afferente i fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,86% (all'Erario va lo 0,76%, mentre e lo 0,10% al Comune, che comunque può incrementare l'aliquota fino a raggiungere l'1,06% complessivo).

L'acconto era dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente, mentre il conguaglio a saldo viene determinato sulla base delle aliquote deliberate per l'anno corrente, se pubblicate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote dell'anno precedente).

	Scadenza	Parametri di calcolo
Acconto 2022	16 giugno 2022	Aliquote anno precedente
Saldo 2022	16 dicembre 2022	Aliquote anno in corso (se pubblicate entro il 28 ottobre)

Era consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno: in tal caso si doveva da subito tenere conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso. In tal caso, nulla sarà dovuto in occasione della scadenza del saldo.

Modalità di versamento

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo. Si riportano i codici tributo dell'Imu.

Codice tributo Imu	Immobile	Destinatario versamento
3912	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3914	Terreni	Comune
3916	Aree fabbricabili	Comune
3918	Altri fabbricati	Comune
3925	Fabbricati D	Stato
3930	Fabbricati D (incremento)	Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

Le aliquote applicabili

L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo 0,86%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento sino al 1,06%, oppure ridurla sino all'azzeramento (ad eccezione dei fabbricati di categoria D, per i quali l'aliquota minima è pari alla quota erariale, ossia lo 0,76%).

Inoltre, vi è la possibilità di incrementare l'aliquota massima di un ulteriore 0,08% (portando quindi l'aliquota al 1,14%) solo per i Comuni che in passato avevano deliberato analogo incremento ai fini Tasi.

I soggetti passivi

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di *leasing* il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare).

Gli utilizzatori degli immobili (locatari, comodatari, etc.) non hanno alcun obbligo di versamento Imu in relazione a tali immobili.

Gli immobili interessati

L'Imu è dovuta in relazione agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune, con esclusione dell'abitazione principale (se l'immobile è diverso da A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze.

Per abitazione principale si intende l'unico fabbricato nel quale il contribuente ha stabilito la dimora e la residenza.

		Imu
Fabbricati	➔	Sì
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati	➔	No (solo A/1, A/8, A/9)
Fabbricati rurali	➔	Sì
Aree fabbricabili	➔	Sì
Terreni agricoli	➔	Sì

➔ *Fabbricati*

Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili rivalutati), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastale	Moltiplicatore
A (diverso da A/10) - C/2 - C/6 - C/7	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
A/10 e D/5	80
D (escluso D/5)	65
C/1	55

I fabbricati rurali strumentali (stalle, depositi attrezzi, etc.) sono imponibili Imu applicando un'aliquota particolarmente ridotta pari allo 0,1% che il Comune può ridurre sino all'azzeramento.

È prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 42/2004.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, a partire dal 2022 sono esenti da imposta.

È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

➔ *Terreni agricoli*

La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono esenti da Imu nelle seguenti situazioni:

- quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l'esenzione vale per una parte del territorio comunale;
- terreni ubicati nelle cosiddette "isole minori" indicate nell'allegato A della L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
- per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi

anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti;

- i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.

⇒ Aree edificabili

La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno, saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

SEMPLIFICATA LA COMUNICAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO

Comunicazione degli aiuti di Stato ricevuti

Entro il prossimo 30 novembre 2022 andrà presentata la dichiarazione del rispetto dei limiti degli aiuti di Stato nell'ambito dell'emergenza Covid-19.

Si tratta di un'autodichiarazione, da spedirsi in via telematica, rilasciata ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, necessaria ad attestare che l'importo complessivo degli aiuti ricevuti non superi i limiti imposti dalle sezioni:

- 3.1 "Aiuti di importo limitato"; e
- 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti";

della Comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione Europea relativa al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Termine di presentazione	Entro il 30 novembre 2022 utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle entrate con il provvedimento del 27 aprile 2022 (ovvero provvedimento del 25 ottobre 2022 come si dirà in seguito)
Metodologia di presentazione	In via telematica, nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle entrate o mediante Entratel o Fisconline ovvero tramite un intermediario abilitato

Semplificazione della Comunicazione

Con un recente provvedimento datato 25 ottobre 2022 l'Agenzia ha approvato una modalità semplificata di compilazione del modello già citato.

Al fine di ottemperare all'obbligo di comunicazione a far data dallo scorso 27 ottobre 2022 si potrà scegliere di utilizzare il nuovo modello messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

In sostanza la semplificazione permette, barrando la nuova casella "ES", di:

- dichiarare di non aver superato il massimale di aiuti previsto per la sezione 3.1 del *temporary framework*;
- non compilare il quadro A;
- non indicare l'elenco dettagliato degli aiuti ricevuti.



In caso di compilazione della casella "ES" occorrerà al contempo compilare il prospetto "Aiuti di Stato" del quadro RS presente nel modello Redditi 2022.

Nel caso in cui il modello Redditi fosse già stato inviato senza indicazione degli aiuti di Stato occorrerà presentare la comunicazione con il quadro A compilato ovvero presentarla in via semplificata corredata da integrativa del modello Redditi.

Modello redditi già inviato senza compilazione campo aiuti di stato	Soluzione 1
	Presentazione autodichiarazione con quadro A compilato
	Soluzione 2
	Presentazione autodichiarazione in via semplificata corredata da integrativa del modello Redditi

Anomalia sugli aiuti di Stato

Con il Provvedimento del 18 ottobre 2022, l’Agenzia delle entrate ha rese note le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri Rna, Sian e Sipa degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime *de minimis* indicati nelle dichiarazioni del periodo di imposta 2018.

Le comunicazioni di compliance che l’Agenzia delle entrate fornirà al contribuente permetteranno al medesimo di comunicare all’Amministrazione finanziaria fatti da questa non conosciuti ovvero provvedere alla regolarizzazione con sanzioni ridotte.

Conseguentemente nel caso in cui l’anomalia dovesse riguardare la errata compilazione della dichiarazione questa potrà essere integrata, diversamente in caso di beneficio di aiuti non spettanti gli stessi dovranno essere restituiti con versamento in F24.

Errata compilazione della dichiarazione	Presentazione integrativa
Beneficio di aiuti non spettanti	Riversamento degli aiuti ricevuti

CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI: LA CORSA VERSO LA SCADENZA DI FINE ANNO

I contribuenti che effettuano investimenti in beni strumentali, tanto materiali quanto immateriali, ottengono un credito d’imposta proporzionale all’investimento effettuato; tale beneficio è più consistente per i beni a maggior impatto tecnologico (i cosiddetti beni 4.0), mentre risulta ridotto per i beni ordinari.

Le misure del vantaggio sono variabili anche nel tempo e, salvo proroghe o potenziamenti che potranno essere introdotti dal governo, le misure si ridurranno significativamente alla fine del 2022.

Vista la riduzione delle misure del credito d’imposta, le imprese che intendono effettuare acquisti agevolati hanno la convenienza ad accelerare tali valutazioni in prospettiva della chiusura dell’anno, per procedere all’acquisto del bene o quantomeno alla prenotazione, ossia l’ordine con pagamento dell’acconto pari al 20% (soluzione quest’ultima che consente di “bloccare” il beneficio sulla base delle regole attuali).

Occorrerà ovviamente tenere monitorare le decisioni del Governo in merito a possibili potenziamenti del bonus, in relazione ai quali lo studio informerà tempestivamente la clientela.

Il credito d’imposta 4.0

Il credito d’imposta per i beni compresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016 (i cosiddetti immateriali 4.0, ossia *software* e sistemi per l’automazione aziendale), effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), è pari al 50% della spesa.

Il credito d’imposta spetterà anche per gli investimenti realizzati sino al 31 dicembre 2025 (ovvero consegna fino al 30 giugno 2026 con prenotazione al 31 dicembre 2025), ma la misura dell’agevolazione sarà minore.

Immateriali 4.0			
Investimenti 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023 con prenotazione 31 dicembre 2022)	Investimenti 2023 (ovvero fino al 30 giugno 2024 con prenotazione 31 dicembre 2023)	Investimenti 2024 (ovvero fino al 30 giugno 2025 con prenotazione 31 dicembre 2024)	Investimenti 2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026 con prenotazione 31 dicembre 2025)

50% Max 1 milione	20% Max 1 milione	15% Max 1 milione	10% Max 1 milione
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Analoga sorte interessa anche il credito d'imposta per gli investimenti in **beni materiali 4.0**, inclusi nell'Allegato A annesso alla L. 232/2016.

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 in caso di prenotazione, spetta un credito d'imposta con le seguenti aliquote e massimali:

- 40% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 10% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Gli investimenti effettuati nel triennio di proroga 2023/2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 in caso di prenotazione presentano misure inferiori, pari al 20%-10%-5% in relazione alle richiamate fasce di spesa. Per gli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica il tetto sarà pari ad 50 milioni di euro, con credito pari al 5%.

Materiali 4.0	
Investimenti 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023 con prenotazione 31 dicembre 2022)	Investimenti 2023-2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026 con prenotazione 31 dicembre 2025)
40% (fino 2,5 milioni) 20% (2,5-10 milioni) 10% (10-20 milioni)	20% (fino 2,5 milioni) 10% (2,5-10 milioni) 5% (10-20 milioni) 5% (10-50 milioni per investimenti PNRR)

Il credito d'imposta "altri investimenti"

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni diversi da quelli 4.0 (i cosiddetti beni "ordinari"), effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), è pari al 6% dell'investimento.

A differenza dei beni 4.0, in relazione ai quali come detto il bonus spetta anche per i prossimi anni, seppure con misure inferiori, dal 2023 non sarà previsto il riconoscimento del credito d'imposta sui beni ordinari

Ordinari	
Investimenti 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023 con prenotazione 31 dicembre 2022)	Investimenti dal 2023
6%	zero

IL REGIME IVA DELLO "SPLIT PAYMENT"

Con la Legge Finanziaria per l'anno 2015 (L. 190/2014) il Legislatore – con l'intento di arginare il fenomeno della c.d. "evasione da riscossione" in ambito Iva - ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti (più comunemente definito "split payment") inserendo un nuovo articolo 17-ter all'interno del D.P.R. 633/1972.

La normativa ha subito nel tempo diverse modifiche, una prima a opera del D.L. 50/2017 e, in seguito, con il D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità).

Ripercorriamo nella scheda che segue la procedura di emissione delle fatture in scissione dei pagamenti.

Introduzione

Il meccanismo della scissione dei pagamenti prevede che, in ordine agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni (per i quali queste non siano debitori d'imposta), l'Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture deve essere versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'Erario in luogo del versamento al fornitore stesso, scindendo, di fatto, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Ne consegue che con il meccanismo della scissione dei pagamenti non è più il fornitore a versare l'Iva all'Erario ma obbligata è la stessa pubblica amministrazione.

A chi si applica

Ai sensi dell'articolo 17-ter del Decreto Iva lo *split payment* si applica alle operazioni effettuate nei confronti:

- delle Amministrazioni Pubbliche definite dall'articolo 1, comma 2, L. 196/2009 e presenti nell'elenco "Ipa" consultabile all'indirizzo www.indicepa.gov.it;
- di enti, fondazioni e società di cui all'articolo 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. 633/1972, individuati dal Dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l'anno successivo (articolo 5-ter, comma 2, D.M. 23 gennaio 2015).

Il meccanismo dello *split payment* è soggetto ad autorizzazione comunitaria e oggi, a seguito di intervenuta proroga, risulta in scadenza al prossimo 30 giugno 2023.

Attuale termine di utilizzo dello <i>split payment</i>	30 giugno 2023
--	----------------

Al fine di emettere correttamente le fatture soggette a tale meccanismo è tuttavia necessario consultare gli elenchi che di anno in anno vengono appositamente aggiornati e pubblicati e che riepilogano quali soggetti, appartenenti alla pubblica amministrazione o derivati da essa, hanno le caratteristiche necessarie a ricevere fatture ex articolo 17-ter. Recentemente sono stati resi noti gli elenchi dei soggetti per l'anno 2023, oggi visionabili sul sito *internet* del Dipartimento delle Finanze e che sono riepilogati nelle seguenti categorie:

- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (articolo 2359, comma 1, n. 2, cod. civ.);
- enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
- enti o società controllate dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Segnalazione degli errori negli elenchi

Tranne le società quotate, i soggetti interessati possono segnalare al Dipartimento delle Finanze mancate o errate inclusioni nei richiamati elenchi utilizzando un apposito modulo e fornendo idonea documentazione a supporto dell'istanza presentata (obbligo allegare visura camerale).

Soggetti esclusi dal regime

Sono esclusi dal meccanismo dello *split payment* i seguenti fornitori:

- i lavoratori autonomi del regime dei minimi e forfettario che non applicano Iva sulle fatture;
- i professionisti che applicano ritenuta d'acconto;
- tutti coloro che sono soggetti al meccanismo dell'inversione contabile o *reverse charge*.

Fatturazione e *split payment*

Nel caso di emissione di fattura con il meccanismo dello *split payment* si dovranno seguire i seguenti passaggi:

1. emissione della fattura da parte del fornitore con indicazione dell'Iva non addebitata e indicazione di apposita dicitura per operazione in scissione dei pagamenti;

Operazione soggetta a *split payment* con Iva non incassata dal cedente/prestatore ai sensi dell'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972

2. il fornitore incassa il corrispettivo della cessione (o prestazione) senza Iva;
3. il committente effettua il versamento dell'imposta all'Erario;

Come accade per tutte le fatture attive anche quelle emesse con applicazione del meccanismo della scissione di pagamenti devono essere registrate nel registro Iva vendite. Tuttavia, l'Iva che in fattura risulta essere solo esposta, non viene considerata in sede di liquidazione Iva in quanto la P.A. versa al fornitore il solo imponibile mentre l'Iva viene versata direttamente all'Erario.

Esempio di liquidazione con operazioni in *split payment*

La ditta Gamma Srl ha effettuato nel corso del mese cessioni di beni per 300.000, la relativa Iva a debito risulta essere pari a 66.000 euro di cui 600 euro per operazioni assoggettate a *split payment*. L'Iva sugli acquisti del medesimo periodo risulta essere invece pari a 22.000 euro. Liquidazione Iva del periodo sarà la seguente:

Iva su vendite	66.000 – 600 = 65.400
Iva su acquisti	22.000
Iva da versare	65.400 – 22.000 = 43.400

Aspetti contabili

Per registrare le fatture emesse in *split payment* si possono utilizzare due diverse metodologie.

La prima prevede la registrazione della fattura di vendita utilizzando, al posto del conto Iva c/vendite, un conto apposito che individui l'Iva figurativa da scissione dei pagamenti, per esempio il conto Iva c/vendite in *split payment*.

Riprendendo l'esempio della fattura emessa avremo:

Crediti vs clienti	a	Diversi	610	
	a	Merci c/vendite		500
	a	Iva c/vendite in <i>split payment</i>		110

Successivamente viene effettuata una seconda registrazione che storna il conto Iva c/vendite in *split payment* e riduce in avere il credito nei confronti del cliente:

Iva c/vendite in <i>split payment</i>	a	Crediti vs clienti		110
---------------------------------------	---	--------------------	--	-----

Quando il cliente pagherà la fattura, l'incasso verrà rilevato al netto dell'imposta:

Banca c/c	a	Crediti vs clienti		500
-----------	---	--------------------	--	-----

La registrazione contabile può anche essere unica (secondo metodo) e in tal caso si potrà eseguire un'unica scrittura nella quale il cliente viene movimentato in dare già al netto dell'Iva e il conto Iva c/vendite in *split payment* viene movimentato per lo stesso importo sia in dare che in avere:

Crediti vs clienti	a	Diversi	500	
Iva c/vendite in <i>split payment</i>			110	
	a	Merci c/vendite		500
	a	Iva c/vendite in <i>split payment</i>		110

La rilevazione dell'incasso sarà sempre per il totale fattura al netto dell'imposta:

Banca c/c	a	Crediti vs clienti		500
-----------	---	--------------------	--	-----

Emissione della fattura elettronica in *split payment*

Il processo di emissione della fattura in scissione dei pagamenti in formato elettronico prevede che:

- si compili la fattura inserendo il valore “S” nel campo/tag 2.2.2.8 del file XML denominato “*EsigibilitaIVA*”;
- si riporti la dicitura: Operazione soggetta a *split payment* ai sensi dell’*ex* articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972;
- si apponga la firma digitale sulla fattura;
- si invii la fattura elettronica tramite il sistema di interscambio (Sdl).

Aspetto sanzionatorio

Secondo la circolare n. 27/2017 dell’Agenzia delle entrate, nel caso di errata applicazione dello *split payment* si rendono applicabili al cedente/prestatore le sanzioni previste dall’articolo 9, comma 1, D.Lgs. 471/1997.

Sempre secondo la citata circolare in caso di necessaria correzione di errori occorrerà emettere una nota di variazione *ex* articolo 26, comma 3, D.P.R. 633/1972 oltre a rimettere la fattura corretta.

Al contrario l’omesso o ritardato versamento all’Erario, per conto del fornitore, dell’Iva da parte della pubblica amministrazione e società, nel regime di *split payment*, prevede una sanzione pari al 30% dell’imposta omessa o ritardata.

MATERNITÀ FLESSIBILE E POSTICIPATA: CHI NE HA DIRITTO E QUALI SONO LE NUOVE PROCEDURE

L’Inps comunica che viene meno l’obbligo di produrre all’Istituto la documentazione sanitaria che attesti l’assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro, prevista nei menzionati articoli, per continuare l’attività lavorativa nel corso dell’ottavo e del nono mese di gravidanza. Permane, invece, l’obbligo di produrre tale documentazione sanitaria ai datori di lavoro e ai committenti.

Resta fermo, per le gestanti, l’obbligo di trasmissione all’INPS del certificato telematico di gravidanza, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 151/2001, da parte di un medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, attraverso lo specifico canale telematico.

Ne consegue che le lavoratrici continuano a dover presentare domanda telematica di congedo di maternità all’INPS, secondo le consuete modalità, dichiarando in domanda di volere fruire della flessibilità durante l’ottavo mese e indicando i giorni di flessibilità a cui si intende ricorrere, o della maternità esclusivamente dopo il parto e indicando se il termine contenuto nell’attestazione medica è fino alla data presunta del parto, o fino alla data del parto, ma senza allegare le relative attestazioni mediche.

BONUS 550 EURO PER LAVORATORI IN PART TIME VERTICALE: A CHI SPETTA E COME SI CHIEDE

L’INPS, con la circolare n. 115 del 13 ottobre 2022, recepisce la disposizione del decreto Aiuti che ha previsto il riconoscimento di una indennità una tantum dell’importo di 550 euro, per l’anno 2022, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari nell’anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane. Il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non deve essere né titolare di altro rapporto di lavoro dipendente - diverso da quello a tempo parziale ciclico verticale - né percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi) e non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda.

I lavoratori interessati, al fine di ricevere l'indennità una tantum, dovranno presentare domanda all'INPS, entro la data del 30 novembre 2022, esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell'Istituto, all'interno del "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" e selezionando la prestazione "Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale".

BONUS 150 EURO LAVORATORI DIPENDENTI: PUBBLICATO IL NUOVO MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

È una forma d'indennità erogata una tantum, dell'importo netto di 150 euro che non fa reddito, non è cedibile, sequestrabile e/o pignorabile. In particolare, i lavoratori dipendenti con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, si vedranno accreditato in automatico l'importo in busta paga previa dichiarazione di non essere beneficiario del bonus in quanto pensionato o perché il nucleo familiare è destinatario del reddito di cittadinanza, anche i pensionati con reddito sotto i 20 mila euro annui. L'indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Pertanto, come anche sottolineato nella circolare INPS n. 116 del 2022, l'indennità dovrà essere corrisposta ai soggetti aventi diritto anche nell'ipotesi in cui gli stessi presentino una retribuzione imponibile pari a zero in ragione di eventi tutelati quali, a mero titolo esemplificativo, la maternità. In sintesi, dovrà considerarsi il valore dell'indennità erogata dall'INPS la quale non deve superare i predetti 1538 euro.

L'indennità non spetterà, invece, per eventi non coperti da contribuzione figurativa, quali l'aspettativa non retribuita.

Per i liberi professionisti che non hanno ancora ricevuto alcun bonus, i 150 euro del decreto Aiuti ter si vanno ad aggiungere ai 200 euro messi a disposizione nel decreto aiuti bis, ma i potenziali 350 euro totali di incentivi sono solo per chi, nel 2021 ha dichiarato un importo non superiore ai 20 mila euro annui.

Con riferimento al requisito reddituale di 20.000 euro (invece che 35.000 euro previsti per il bonus 200 euro del primo decreto Aiuti), previsto per il bonus 150 euro a novembre, per espressa previsione di legge è detto che tale reddito deve essere considerato al netto di contributi previdenziali ed assistenziali. Dal calcolo devono escludersi:

- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
- il reddito della casa di abitazione;
- le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

In particolare, i liberi professionisti dovranno presentare domanda accedendo al sito web www.inps.it, seguendo il percorso "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza. La domanda va fatta entro il 30 novembre 2022 all'INPS o agli enti gestori di appartenenza. Non ci sono tempi certi sulle date del pagamento che sarà effettuato dalle Casse professionali e dall'INPS in base alla propria posizione. L'unica cosa certa è che si procederà in ordine cronologico per rispondere alle richieste pervenute.

FRINGE BENEFIT 2022 FINO A 600 EURO ANCHE PER LE UTENZE DOMESTICHE

Limitatamente al periodo di imposta 2022, il decreto Aiuti-bis interviene per fissare un nuovo limite massimo di esenzione, innalzato da euro 258,23 a euro 600 e per ampliare le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore includendo anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale; Atteso che la disposizione qualifica come «domestiche» le utenze per le quali è prevista da parte del datore di lavoro l'erogazione di somme o rimborsi per il relativo pagamento,

senza effettuare ulteriori precisazioni, si ritiene che le stesse debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. È possibile, infine, comprendere nel perimetro applicativo della norma anche le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) - intestate al condominio - che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniugi e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa. Resta fermo che, in tale ultima ipotesi, il locatore che viene rimborsato delle spese sostenute per le utenze non potrà, a sua volta, beneficiare dell'agevolazione in commento per le medesime spese, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute.

Il datore di lavoro deve acquisire e conservare la documentazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite. In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l'intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest'ultimo), la tipologia di utenza, l'importo pagato, la data e le modalità di pagamento. In ogni caso, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà⁸ che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri. Resta fermo che tutta la documentazione indicata nella predetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell'articolo 12 del TUIR o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore. Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l'intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 600.

SMART WORKING: SCADENZE E NUOVE PROROGHE

L'art. 23 bis della l. n. 142/2022 ha prorogato fino al prossimo 31 dicembre il diritto individuale per i lavoratori fragili e per i genitori di under 14 di svolgere in via ordinaria e anche continuativa la propria prestazione lavorativa in modalità agile.

Per quanto riguarda i lavoratori fragili, si ricorda che si tratta di quei lavoratori regolamentati dal D.M. 4 febbraio 2022, che ha individuato le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità. Per tali soggetti, viene confermata la previsione che sin dall'inizio della fase emergenziale stabilisce l'accesso al lavoro agile avviene anche mediante l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Per quanto riguarda invece i genitori di figli minori di 14 anni, fino a fine anno viene previsto il diritto individuale al lavoro agile, e viene confermata:

- la possibilità che la prestazione lavorativa in lavoro agile possa essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro;

- la previsione che la modalità organizzativa del lavoro agile deve essere compatibile con le caratteristiche della prestazione;
- che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Con l'art. 25 bis, sempre al prossimo 31 dicembre, viene ripristinato lo smart working emergenziale così come introdotto dall'art. 90 del D.L. n. 34/2020.

La proroga si applica a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato in forza di datori di lavoro che hanno adottato o che decideranno di adottare il lavoro agile, i quali potranno stabilire le condizioni di accesso al lavoro agile senza accordo scritto con il lavoratore.

Viene, infatti, prevista la possibilità della prestazione lavorativa da remoto, anche interamente, senza obbligo dell'accordo individuale.

Da ultimo, viene ripristinata la modalità di comunicazione dei lavoratori coinvolti dal lavoro agile semplificata ovvero l'obbligo di comunicare i soli dati dei lavoratori e la data di scadenza del lavoro agile.

Per quei datori di lavoro che all'avvicinarsi della fine dello smart working emergenziale avevano già, diligentemente, regolamentato il lavoro agile secondo la disciplina ordinaria (ovvero accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore), gli eventuali accordi sottoscritti possono continuare a produrre i loro effetti (a tempo determinato o indeterminato) ovvero, potranno essere messi in una sorta di "*standby*" e posticipati dal 1° gennaio 2023.

La legge di conversione del D.L. n. 73/2022 (l. n. 122/2022) ha previsto che con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunichi in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

III. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 novembre al 15 dicembre 2022, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE	
10 novembre	<p>ASSISTENZA FISCALE: termine per la presentazione dei Modd. 730 integrativi e consegna ai contribuenti.</p>
16 novembre	<p>Versamenti Iva mensili e trimestrali Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di ottobre. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. Scade anche il termine di versamento dell'Iva a debito riferita al terzo trimestre 2022 per i contribuenti Iva trimestrali.</p> <p>Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di ottobre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento dei contributi Inail Scade oggi il termine per il versamento della quarta rata del premio Inail per la quota di regolazione del 2021 e la quota di acconto del 2022.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia. <p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>Accise – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p>

	<p>Inps – contributi dovuti da artigiani e commercianti Per gli artigiani e i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento dei contributi fissi relativi al terzo trimestre 2022.</p> <p>CADIPROF – Versamento contributi CASAGIT – Denuncia e versamento contributi INPGI – Denuncia e versamento contributi lavoro dipendenti INPS – Versamento contributi Gestione Separata INPS – Versamento contributi lavoro dipendente INPS – Versamento contributi TFR al Fondo di tesoreria INPS EX-ENPALS – Imposta sugli intrattenimenti INPS EX-ENPALS – Versamento contributi mensili LIBRO UNICO DEL LAVORO – Registrazione (Scadenza prorogata fino a fine mese, ai sensi dell'art. 40, c. 4, L. 214, di conversione al D.L. 201/2011). 730-4/2022: versamento della II o unica rata di acconto IRPEF per l'anno 2022 relativamente ai dipendenti e lavoratori parasubordinati di aziende che versano le ritenute fiscali utilizzando il criterio di "cassa".</p>
<p>21 novembre</p>	<p>Enasarco: versamento contributi Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il terzo trimestre 2022.</p>
<p>25 novembre</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p> <p>ENPAIA – versamento dei contributi previdenziali relativi alle retribuzioni corrisposte agli impiegati agricoli nel mese precedente e contestuale presentazione della rispettiva denuncia contributiva.</p>
<p>30 novembre</p>	<p>Secondo acconto imposte e contributi periodo di imposta 2022 Scade oggi il termine per il pagamento del secondo acconto delle imposte e dei contributi dovuti per il periodo di imposta 2022 per tutti i soggetti titolari di partita Iva.</p> <p>Comunicazione telematica liquidazioni periodica Iva (3° trim. 2022) Scade oggi il termine per la presentazione telematica della LIPE relativa al terzo trimestre 2022, sia per i contribuenti mensili sia per i contribuenti trimestrali.</p> <p>Dichiarazione dei redditi periodo di imposta 2021 Scade oggi il termine per effettuare l'invio telematico della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2021.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di ottobre.</p> <p>Rottamazione-ter e Saldo e stralcio Per i soggetti in regola con i versamenti, ultimo giorno utile per il versamento delle rate la cui scadenza originaria è fissata nell'anno 2022.</p>

	<p>Imposta di bollo Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre 2022 che prevedono l'obbligo di assolvimento del bollo di euro 2. Scade anche il termine per il versamento dell'imposta di bollo dovuta per il primo e il secondo trimestre se di importo non superiore a euro 250 per singolo trimestre.</p> <p>Dichiarazione rispetto limiti UE aiuti di Stato Scade oggi il termine l'invio telematico della dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dei soggetti che hanno beneficiato di aiuti di cui all'articolo 1, comma 13, D.L. 41/2021.</p> <p>INPS – Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale): denuncia mensile dei dati retributivi, contributivi e delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. INPS EX-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata ARTIGIANI E COMMERCianti – Maggiorazione contributiva PROFESSIONISTI – Maggiorazione contributiva DOMANDA CIGO EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI: presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente.</p>
<p>15 dicembre</p>	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>